

## REGOLAMENTO (CE) N. 352/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

**recante modificazione del regolamento (CE) n. 1121/2001 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 349/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, mediante il regolamento (CE) n. 1121/2001 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2146/2001 <sup>(6)</sup>, ha fissato un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore, per ciascuna delle due categorie di operatori tradizionali, tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri relative al volume totale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali A/B e C.
- (2) A seguito della modificazione del volume dei contingenti tariffari B e C introdotta con il regolamento (CE) n. 2587/2001 nonché della modificazione della ripartizione del volume del contingente tariffario C tra operatori tradizionali e operatori non tradizionali introdotta con il regolamento (CE) n. 349/2002, occorre modificare i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento di ogni operatore tradizionale dei contingenti tariffari A/B e C.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1121/2001.

(4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, tenuto conto delle scadenze stabilite dal regolamento (CE) n. 896/2001.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/2001 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 è fissato come segue:

— per ogni operatore tradizionale A/B: 1,12108,  
 — per ogni operatore tradizionale C: 0,93147.

Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 28 febbraio 2002, il quantitativo di riferimento adattato in applicazione del presente articolo.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.  
<sup>(3)</sup> GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.  
<sup>(4)</sup> Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.  
<sup>(5)</sup> GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 12.  
<sup>(6)</sup> GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 21.